



## **PREMESSO:**

**che** il Consiglio Comunale con delibera nr. 20 del 19/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il “REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO”;

**che** nelle libere forme associative di cui al Regolamento comunale dianzi citato rientrano gli enti senza scopo di lucro, purchè determinati ai sensi degli artt. 36 e segg. Cod. Civ, ed in possesso di personalità giuridica;

**ATTESO che** l'Associazione *LiberaMente* ha presentato domanda di iscrizione all'albo comunale in data 30.07.2012, acquisita agli atti dell'Ente con nr. 41890, e che, sussistendone ogni requisito, è stata iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato, al nr. 3 della sezione "A" ed al nr. 1 della sezione "B", con Determinazione Dirigenziale nr. 147 del 23/12/2013;

**che**, nell'ambito del Comune di Soveria Mannelli, l'Associazione *LiberaMente* vanta dieci anni di attività di apprezzabile valore sociale sul territorio comunale;

**VISTA** la nota prot. n. 106 del 05.01.2014, con la quale la suddetta Associazione ha fatto richiesta motivata di concessione in comodato d'uso dei locali comunali siti in Piazza Bonini per poter più efficacemente realizzare gli scopi associativi in favore della collettività di Soveria Mannelli;

**che** il Comune di Soveria Mannelli riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, tra gli altri, anche del fine della promozione sociale e culturale (vd l'art. 1, Reg. Com. cit.);

**che** intende favorire adeguati canali istituzionali di partecipazione per la predisposizione di idonee ed innovative politiche sociali territoriali, incentivando partenariati di progetto e/o di obiettivo con le Associazioni locali, oltre che una rete territoriale tra Organizzazioni e Istituzioni che valorizzi, qualifichi e sostenga l'azione solidaristica svolta anche sotto forma di volontariato;

**CONSIDERATO** che gli enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato allo scopo di valorizzarne la funzione sociale, riconoscendo le spese per il perseguimento delle finalità statuarie, laddove le attività siano coerenti con gli obiettivi sociali del Comune ed adeguate ad integrare la rete dei servizi che sarà realizzata dai soggetti pubblici e privati chiamati a gestire i servizi richiesti;

**CONSIDERATO** altresì che l'ente locale è legittimato alla formula dell'affidamento diretto del servizio pubblico in tutte le ipotesi in cui questo assuma i connotati del servizio sociale, erogato senza scopo di lucro e con finalità solidaristiche, coinvolgendo i soggetti appartenenti al c.d. terzo settore, tra cui può farsi rientrare a pieno titolo l'Associazione *LiberaMente*;

**che** l'immobile richiesto dall'Associazione per lo svolgimento della propria vita associativa è qualificato come “edilizia residenziale pubblica” e che tale destinazione d'uso è compatibile anche con l'affidamento diretto ad un gruppo associativo con le caratteristiche di quello del soggetto richiedente;

**che** non risulta effettivamente utilizzato nella sua interezza da anni, anche a causa della particolare conformazione dei locali, che, in difetto di dispendiosi lavori di ristrutturazione, ne hanno reso difficoltoso l'utilizzo alloggiativo di tipo familiare, tipico di un'unità abitativa di simile consistenza, e che tale stato di sostanziale abbandono è suscettibile di provocare il progressivo decadimento della proprietà pubblica (difatti la Compagnia dei Carabinieri di Soveria Mannelli in data 31/12/2010, ha ufficialmente rilasciato l'immobile, precedentemente dato in disponibilità dall'Amministrazione Comunale per l'utilizzo come alloggio di servizio connesso all'incarico di Comandante del N.O.R.M. della medesima Compagnia - A.S.G.I. -, attestandone il mancato possesso anche dei requisiti abitativi prescritti per gli A.S.G.I. e svincolando l'immobile da ogni impegno per le esigenze del personale del Comando);

**che** la concessione in uso dello stesso immobile per finalità sociali consente di ricavarne la sua cura e custodia anche attraverso costanti interventi manutentivi ordinari ed un consequenziale contenimento del deperimento tipico dell'abbandono;

**che** la concessione in uso dello stesso immobile al soggetto richiedente consente all'Ente Locale di assolvere all'obbligo costituzionalmente garantito di riconoscere il valore sociale e la funzione di partecipazione, solidarietà e pluralismo delle associazioni, nonché quello di promuoverne lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia e favorendone l'apporto originale, per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno accogliere la richiesta succitata al fine di consentire che lo svolgimento del servizio avvenga in condizioni logistiche migliori;

**ATTESO** di determinare il canone annuo nella misura di € 622,32 annui in considerazione del valore commerciale del bene, ridotto dell'80 % rispetto alla stima effettuata dall'Ufficio Tecnico comunale, stante il carattere *no profit* dell'organizzazione affidataria e l'alto valore sociale delle attività da questa svolte a beneficio della collettività tutta.

**VISTO** il D.lgs. nr. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** lo schema di convenzione tra questo comune e l'Associazione e ritenuto approvare lo stesso;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli ex art. 49 D. Lgs. 267/00;

**CON VOTI** unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- **DI RICHIAMARE** la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;
- **DI ACCOGLIERE** la richiesta avanzata dall'Associazione LiberaMente, con sede legale in Soveria Mannelli, alla via "Largo ai giovani" s.n.c. \_ P.IVA 9201780095 rappresentata dal presidente p.t., per la concessione in uso del locale comunale denominato "Palazzo de Filippis", sito in Piazza Bonini al civico 1;
- **DI DETERMINARE** il canone annuo nella misura di € 622,32 annui in considerazione del valore commerciale del bene, ridotto dell'80 % rispetto alla stima effettuata dall'Ufficio Tecnico comunale, stante il carattere *no profit* dell'organizzazione affidataria e l'alto valore sociale delle attività da questa svolte a beneficio della collettività tutta.
- **DI APPROVARE** lo schema di Convenzione, allegato alla presente sub "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;
- **DI CONCEDERE** lo stesso alle condizioni di cui all'allegato schema di convenzione;

- **DI AUTORIZZARE** il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio dell'Ente alla stipula della convenzione;
- **DI RENDERE** la presente delibera immediatamente esecutiva ex art. 134, comma 4, del D. Lgs, 267/2000 con separata votazione unanimemente favorevole.

**Schema di convenzione per la concessione in uso di locali comunali all'Associazione  
LiberaMente**

L'anno 2014, nel giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede del Comune di Soveria Mannelli (CZ), con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

**Fra**

il **Comune di Soveria Mannelli** - che di seguito nel testo sarà denominato "Comune" o "Amministrazione comunale", rappresentato dall'Ing. Giuseppe De Sensi, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica comunale, con sede in Via Dott. Cimino, cod. fisc. 00297290793,  
e

l'**Associazione LiberaMente**, che di seguito nel testo sarà denominata per brevità anche "Associazione" o "soggetto affidatario", con sede legale in Soveria Mannelli, in Largo ai Giovani – C.F. 92017800795 rappresentata dal Presidente Francesco Chiodo, nato a Soveria Mannelli (CZ) il 04.05.1982, residente in Soveria Mannelli alla via Bonacci, n. 27 – C.F. CHDFNC82E04I874Y

**premesse**

- che il Consiglio Comunale con delibera nr. 20 del 19/10/2012 ha approvato il "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO";
- che nelle libere forme associative di cui al Reg. Com. *cit.* rientrano gli enti senza scopo di lucro, sia determinati ai sensi degli artt. 36 e segg. Cod. Civ, sia in possesso di personalità giuridica;
- che l'Associazione LiberaMente vanta 10 anni di attività di apprezzabile valore sociale sul territorio comunale;
- che ha presentato domanda di iscrizione all'albo comunale in data 30.07.2012, acquisita agli atti dell'Ente con nr. 41890, e che, sussistendone ogni requisito, è stata iscritta all'Albo Comunale delle associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato, al nr. 3 della sezione "A" ed al nr. 1 della sezione "B", con Determinazione Dirigenziale nr. 147 del 23/12/2013;
- che con nota prot. n. 41890 del 30.07.2012 ha fatto richiesta motivata di concessione in uso di locali comunali per poter più efficacemente realizzare gli scopi associativi in favore della Comunità di Soveria Mannelli;
- che con delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la richiesta è stata ritenuta meritevole di accoglimento con la contestuale approvazione di uno schema di convenzione sottoposto all'accettazione dello stesso richiedente;
- che il Comune di Soveria Mannelli riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, tra gli altri, anche del fine della promozione sociale e culturale (vd l'art. 1, Reg. Com. *cit.*);
- che intende favorire adeguati canali istituzionali di partecipazione per la predisposizione di idonee ed innovative politiche sociali territoriali, incentivando partenariati di progetto e/o di obiettivo con le Associazioni locali, oltre che una rete territoriale tra Organizzazioni e Istituzioni che valorizzi, qualifichi e sostenga l'azione solidaristica svolta anche sotto forma di volontariato;

## **si conviene e si stipula quanto segue:**

la premessa è parte integrante della presente convenzione, che si compone di 14 articoli e n. 6 pagine dattiloscritte

### **Art. 1 (Oggetto della convenzione)**

1. L'Amministrazione affida all'Associazione LiberaMente in concessione d'uso, secondo la disciplina di cui alla presente convenzione, il seguente immobile:
  - a. Stabile di proprietà comunale denominato Palazzo de Filippis, sito in Piazza Bonini, catastalmente individuato alla partita 545. Foglio di mappa n. 8, particella n. 885, sub 3 e particella n. 886 sub 3, catasto fabbricati del Comune di Soveria Mannelli.
2. L'immobile, eventuali arredi e gli impianti sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al soggetto affidatario: relativamente ad essi, le parti hanno redatto verbale di consistenza dei beni mobili e immobili affidati, dei quali il gestore è costituito custode, e che si allega al presente atto. Ogni miglioramento o addizione che l'affidatario ritenga essenziale per lo svolgimento dei propri scopi associativi, che non sia contemplata nella presente convenzione, nei suoi allegati o in atti ad essa connessi, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale e realizzata secondo le normative di riferimento.

### **Art. 2 (Durata della convenzione)**

1. La convenzione ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data della stipula ed è rinnovabile.

### **Art. 3 (Condizioni rilevanti per l'Amministrazione)**

1. Per mantenere le condizioni agevolate della presente convenzione, il beneficiario deve:
  - mantenere i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo comunale per tutta la durata della convenzione;
  - mantenere il requisito statutario dell'assenza di finalità lucrative.

### **Art. 4 (Profili economici)**

1. Al soggetto affidatario compete assicurare la regolare conduzione dell'immobile assumendo a proprio carico tutti gli oneri di funzionamento degli impianti e di manutenzione ordinaria ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria. Gli interventi di manutenzione ordinaria a carico del soggetto affidatario sono quelli tassativamente indicati nell'allegato tecnico.
2. L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente parte dei locali concessi in uso, in via temporanea, in occasione di eventi particolari, organizzati direttamente ma compatibilmente con le attività associative, previo il formale assenso dell'Associazione e di comune accordo con la stessa. A tale scopo dovrà essere fatta richiesta al soggetto affidatario con un preavviso di almeno otto giorni. Tale utilizzo potrà avvenire esclusivamente a condizione che sia conciliabile con le complessive esigenze dell'affidatario. In caso di utilizzo, allo stesso non potrà in ogni caso essere chiesto lo sgombero dei locali già occupati con propria attrezzatura e beni mobili. L'utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale contrattualmente ammesso è

quindi quello che contempla la mera condivisione degli spazi ivi concessi nello stato di fatto in cui si trovano, salvo diversi accordi tra le parti. I periodi di utilizzo complessivo dell'immobile da parte di soggetti diversi dall'affidatario potranno essere da questi recuperati, cumulativamente, alla scadenza contrattuale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 e senza oneri aggiuntivi. L'Affidatario rimane espressamente sollevato da qualsivoglia responsabilità per danni di qualunque tipo, comunque cagionati da soggetti terzi, in qualsiasi modo autorizzati all'uso dell'immobile oggetto della presente convenzione ed in conseguenza dell'uso medesimo, ivi compresa l'Amministrazione Comunale.

3. Il canone annuo è determinato nella misura di € 622,32 annui.
4. Il corrispettivo reso all'Amministrazione dal soggetto affidatario ai sensi del precedente comma è pagato in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno di affidamento. Salvo richiesta scritta motivata di proroga del termine che dovrà essere autorizzata dal Responsabile Ufficio Finanziario.
5. Avuto riguardo alle finalità pubbliche afferenti alle politiche sociali e di promozione delle attività che favoriscono la socialità, l'aggregazione giovanile, la partecipazione democratica alla vita comunitaria, di pertinenza della Pubblica Amministrazione, anche quale strumento di prevenzione dei fenomeni di isolamento e dispersione giovanile e quale occasione di radicamento nel tessuto sociale, si ammette anche la compensazione parziale, del canone annuale dovuto con le ore di prestazioni/servizi/attività erogate a titolo di gratuità, con proprio personale e/o volontari in favore delle fasce deboli e/o svantaggiate della popolazione, compatibilmente con le attività ufficiali del soggetto affidatario. Ai fini del calcolo della compensazione l'opera dei volontari viene valutata in base al trattamento economico previsto per i volontari impegnati in progetti di servizio civile in Italia, pari ad euro 14,46 netti giornalieri, salvo adeguamenti.
6. È altresì ammessa la compensazione parziale del canone annuale, nei termini di cui al punto precedente, per tutte le ore di prestazioni/servizi/attività erogate a titolo di gratuità, con proprio personale e/o volontari, in favore delle Istituzioni, civili e religiose, o di altri soggetti del terzo settore che ne facessero richiesta, per favorire interventi di recupero/prevenzione sui giovani, o più semplicemente per incentivare sani rapporti sociali, anche attraverso l'attivismo e la partecipazione civica.
7. In ogni caso le compensazioni non hanno carattere automatico e devono essere approvate dall'UTC che ne verifica attinenza, rispondenza e congruità, sulla base di un dettagliato resoconto scritto da allegarsi alla richiesta che il soggetto affidatario deve fare pervenire allo stesso nel termine ordinatorio di almeno 15 giorni dalla scadenza del pagamento annuale, fatti salvi ritardi connessi alla richiesta di proroga di cui sopra al punto 5.
8. Le compensazioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 potranno essere concesse nel limite massimo del 50% del canone stabilito.
9. Sono altresì ammesse compensazioni, anche fino alla totale concorrenza del canone annuo, per eventuali lavori di manutenzione straordinaria preventivamente sottoposte ed autorizzate dall'UTC. Sono comunque portati in compensazione, senza preventiva autorizzazione, tutti gli interventi manutentivi che si sono individuati nel verbale di consistenza dell'immobile di cui

all'art.1, punto 2 e che potranno eventualmente essere realizzati durante tutta la durata del contratto, dietro semplice rendicontazione. Tali compensazioni sono sempre cumulabili con quelle di cui al precedente punto 9.

#### **Art. 5**

##### **(Obblighi specifici in capo al soggetto affidatario)**

1. Il soggetto affidatario è tenuto a dare adempimento ai seguenti obblighi:
  - a. pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza dell'immobile;
  - b. conduzione degli impianti tecnologici e fornitura dei prodotti e materiali necessari;
  - c. piccola manutenzione e manutenzione ordinaria rilevante, con interventi definiti in termini specifici nell'elenco allegato;
  - d. subentro nelle utenze di servizio entro tre mesi dalla stipula del presente.
2. Le spese e le relative utenze per le forniture di energia elettrica, acqua, riscaldamento e quant'altro necessario gravano sull'affidatario e devono essere intestate al gestore entro i termini di cui sopra. Le spese di voltura saranno a carico del concessionario.
3. Eventuale personale, operante a qualunque titolo alla diretta dipendenza dell'affidatario ed i soci dell'associazione, rispondono del loro operato esclusivamente all'affidatario stesso e non hanno alcun vincolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale alla quale, per contro, non potrà essere addebitata alcuna responsabilità, diretta o indiretta, circa il loro comportamento, eventuali rapporti di lavoro, collaborazioni o prestazioni d'opera volontaria o retribuita, che siano posti in essere tra le parti a qualunque titolo. L'affidatario, in caso di assunzione di personale dipendente si obbliga ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e gli Accordi integrativi territoriali.

#### **Art. 7**

##### **(Obblighi specifici in capo all'Amministrazione)**

1. Costituiscono obblighi in capo all'Amministrazione la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad un uso improprio, errato o imprudente dell'immobile, nonché gli interventi non indicati nell'allegato tecnico sub "A".

#### **Art. 13**

##### **(Spese relative alla convenzione)**

1. Visto anche l'art. 4, comma 4, tutte le eventuali spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, sono a carico del Comune.

#### **Art. 14**

##### **(Trattamento Dati)**

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il concessionario è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione.

2. Il concessionario s'impegna ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal Decreto Legislativo n. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dovrà adottare le misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

L.C.S.

L.C.S.

**Per l'Amministrazione**

Il Responsabile Area Tecnica Comunale

**Per il soggetto affidatario**

Il Presidente

**Allegato tecnico alla convenzione per l'affidamento di Palazzo De Filippis al terzo settore.  
Specificazioni inerenti gli interventi manutentivi**

Opere di manutenzione ordinaria		
Pittura	mq 400 x 3,50	€ 1.400,00
Opere di falegname	ore 16 x 24	€ 384,00
Materiale vario di ferramenta		€ 200,00
Opere di manutenzione straordinaria		
Adeguamento impianto elettrico legge 46/90	a corpo	€ 2.000,00
<b>Totale generale</b>		<b>€ 3.984,00</b>

Deliberazione della Giunta Comunale n° 21 del 05/02/2014

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**Avv. PASCUZZI GIUSEPPE**

Il Segretario Comunale  
**Dott. Paolo LO MORO**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>03/03/2014</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale  
**Dott. Paolo LO MORO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/03/2014 in quanto:
  - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
  - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **03/03/2014**

Il Segretario Comunale  
**Dott. Paolo LO MORO**